

Oggetto: Tassa sui rifiuti (TARI) – Esame ed approvazione Piano Finanziario e Tariffe – Anno 2018.

Il Sindaco introduce l'argomento in oggetto sottolineando il comportamento virtuoso dei cittadini morettesi e cedendo, poi la parola all'Assessore Cortassa affinché relazioni, brevemente, sull'andamento e sui risultati del sistema "porta a porta" di raccolta dei rifiuti introdotto nel 2016;

L'Assessore Cortassa conferma i risultati più che positivi di tale tipo di raccolta, già registrati lo scorso anno, ed ancora migliorati nei primi mesi del 2018, che hanno visto il Comune di Moretta posizionarsi al primo posto con la percentuale più alta di differenziata;

Riprende la parola il Sindaco il quale illustra i dati del Piano Finanziario 2018 nel quale si è tenuto conto delle risultanze del nuovo appalto europeo per la gestione del servizio di raccolta rifiuti avviato dal Consorzio SEA e recentemente conclusosi e della nuova scheda servizi con la quale sono state introdotte delle implementazioni, dando atto che, verosimilmente, le nuove condizioni del servizio si applicheranno a decorrere dalla seconda metà del 2018;

Procede, poi, con la disamina delle tariffe dando atto che i lievissimi aumenti previsti per l'esercizio 2018 sono da attribuirsi esclusivamente al nuovo appalto per la gestione dei rifiuti e che dalle simulazioni effettuate dagli uffici comunali emerge come le differenze siano davvero esigue rispetto all'esercizio 2017 mentre dal confronto con il 2016 è possibile addirittura riscontrare in molti casi delle diminuzioni;

Invita, infine, i Consiglieri presenti ad adottare le proprie determinazioni in merito;

Dopodiché

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- con i commi dal 639 al 705 dell'art. 1 della Legge 147 del 27.12.2013 è stata istituita con decorrenza 1 gennaio 2014 l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta, come noto, dall' IMU (Imposta Municipale Propria), dalla TASI (Tributo Servizi Indivisibili) e dalla TARI (Tributo Servizio Rifiuti);
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 in data 30.04.2014 questo Comune approvò il Regolamento per la disciplina della Imposta Unica Comunale (IUC) nel quale venne disciplinata anche la componente TARI;
- con DD.CC. n. 18 del 06.07.2015, n. 21 del 27.04.2016 e n. 7 del 29.03.2017 vennero licenziati i Piani Finanziari relativamente agli anni 2015-2016 e 2017 e, contestualmente, vennero approvate le tariffe inerenti la tassa rifiuti con effetto per gli stessi anni;

Atteso che con l'articolo unico del D.M. Interno 29.11.2017, venne fissato per il 28.02.2018 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2018 poi differito al 31.03.2018, dall'articolo unico del D.M. Interno 09.02.2018;

Ricordato che alla luce delle disposizioni normative sopra richiamate la tassa rifiuti (TARI) è diretta a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti per cui il comma 654 dell'art. 1 della L. 147/2013 prevede che debba essere assicurata in ogni caso la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del D.Lgs. 13.01.2003 n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono, a proprie spese, i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

Atteso che sulla base di tali principi il Consiglio Comunale delibera entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe TARI in conformità al piano finanziario che, a norma del comma 683, deve essere redatto dal soggetto che svolge il servizio di gestione dei rifiuti;

Preso atto che a decorrere dal 2018 il comma 653 dell'art. 1 L. 147/2013, la cui efficacia è stata prorogata fino al 2017, introduce un ulteriore elemento di cui i Comuni devono tener conto in aggiunta a quelli già ordinariamente utilizzati per il piano finanziario, dal momento che, a partire dal 2018, nella determinazione di costi di cui al comma 654 il Comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard;

Considerato, in proposito, che il Dipartimento delle Finanze del MEF nel pubblicare le linee guida relative alla quantificazione della TARI 2018 ha precisato che, i fabbisogni standard del servizio rifiuti possono rappresentare solo un paradigma di confronto che permette all'ente locale di valutare l'andamento della gestione del servizio rifiuti e che quelli attualmente disponibili sono stati elaborati avendo presente finalità perequative che potrebbero non corrispondere integralmente alle finalità sottese alla disposizione di cui al comma 653;

Dato atto, inoltre, che il 2018 rappresenta il primo anno di applicazione di tale strumento, da considerarsi, quindi come anno di transazione, per cui si chiede che il Comune prenda cognizione delle risultanze dei fabbisogni standard del servizio in oggetto per poi intraprendere, nel tempo, iniziative di propria competenza finalizzate all'adeguamento di eventuali valori di costo superiori allo standard;

l'allegato 1 del DPR 158/1999 dispone che ai fini della determinazione delle tariffe della TARI si deve tener conto dei costi riportati nel piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani;

Ritenuto, alla luce del panorama normativo sopra illustrato, di dover procedere all'approvazione del Piano Finanziario del servizio gestione rifiuti urbani relativo all'anno 2018 ed alla conseguente determinazione delle tariffe;

Richiamato, in proposito, anche il disposto dell'art. 1, comma 37, della Legge 27.12.2017 n. 205 (Legge di bilancio 2018) che ha reiterato per l'anno 2018 il blocco dei tributi locali già introdotto per l'anno 2016 dall'art. 1, comma 26, della Legge di stabilità 2016 e riproposto per il 2017 dall'art. 1 co. 42 della L. 11.12.2016 n. 232 vietando non solo qualsiasi aumento di aliquote e tariffe dei tributi e delle addizionali ma anche l'istituzione di nuovi tributi e la revoca di agevolazioni concesse nel 2015;

Ricordato atto che il suddetto blocco degli aumenti di tributi ed addizionali confermato per l'anno 2017 non include la TARI il cui gettito serve a coprire integralmente il costo del servizio di smaltimento rifiuti;

Ricordato che la legge 205/2017 (L. di stabilità 2018) ha prorogato all'art. 1 co. 38 le deroghe al metodo normalizzato per il calcolo delle tariffe TARI, introdotte dal D.L. 16/2014;

Visto, ora, il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani così come predisposto con indicazione analitica di tutti i costi che si prevede di sostenere per il 2018 sulla base delle disposizioni del DPR 158/1999 ai fini della determinazione complessiva del costo del servizio da coprire con la TARI, nonché la corretta ripartizione delle singole componenti di costo quali fisse e variabili;

Vista, inoltre, la proposta di adozione delle tariffe da applicare per le utenze domestiche e non domestiche, allegata al presente provvedimento;

Precisato che i criteri generali riportati nel Piano Finanziario risultano essere i seguenti:

- copertura del 100% dei costi del servizio;
- incidenza utenze domestiche e non domestiche: attribuzione della copertura del 78,97% a carico delle utenze domestiche e del 21,03% a carico delle utenze non domestiche per i costi fissi e del 65% a carico delle utenze domestiche e del 35% a carico delle utenze non domestiche per i costi variabili;
- attribuzione dei coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd di cui al DPR 158/1999 nel rispetto di quanto proposto dalle tabelle del decreto stesso e definiti sulla base dell'esperienza acquisita;

Atteso che a mente dell'art. 1 co. 688 della L. 147/2013 (legge di stabilità 2014) come sostituito dall'art. 1 co. 1 lett. b) del D.L. 16/2014, le scadenze del pagamento della TARI vengono stabilite dai Comuni prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale ed in modo anche differenziato, rispetto alla TASI, consentendo, comunque il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno;

Atteso che l'art. 1 co. 169 della L. 296/2006 prevede quali termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per l'approvazione del bilancio di previsione disponendo che tale provvedimento, anche se approvato successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato ha effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento;

Ricordato, in proposito, che il Consiglio Comunale odierno è stato convocato con nota prot. n. 2806 del 26.03.2018;

Dato atto che a mente dell'art. 193 co. 3 del D.Lgs. 267/2000 come modificato dal D.Lgs. 118/2011 ai fini della salvaguardia degli equilibri di bilancio ed in deroga a quanto disposto dall'art. 1 co. 169 della L. 296/2006 l'Ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data fissata dal co. 2 dello stesso art. 193 ovvero entro il 31 luglio;

Vista la nota del MEF – Dipartimento Finanze prot. n. 4033 del 28.02.2014 relativa alla procedura di trasmissione telematica, mediante inserimento nel portale del Federalismo fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote e tariffe e dei regolamenti;

Preso atto in proposito che a mente dell'art. 13 co. 13 bis del D.L. 201/2011 convertito con modificazioni nella Legge 02.04.2011, da ultimo modificato dall'art. 1, comma 10, lett. e)

Legge 208/2015 (Legge di stabilità 2016), l'invio delle delibere di approvazione delle aliquote deve essere effettuato entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno;

Acquisiti i parere favorevoli espressi sotto il profilo della regolarità tecnica e sotto quella della regolarità contabile dal Responsabile del Servizio Finanziario e Tributi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, così come sostituito dall'art. 3 co. 1 lett. b del D.L. 10/10/2012 n. 174 convertito nella L. 7/12/2012 n. 2013;

Visto il parere favorevole espresso in proposito dal revisore dei conti dott.ssa Gherlone Elisa in data 21.03.2018 pervenuto con nota in pari data acclarata al protocollo di questo Ente al n. 2697;

Con votazione espressa per alzata di mano e con il seguente risultato: presenti n. 11, voti favorevoli n. 11, voti contrari n. zero, astenuti n. zero su n. 11 consiglieri presenti e n. 11 votanti;

DELIBERA

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. Di approvare il Piano Finanziario 2018 e le tariffe della "TARI" anno 2018, come allegati al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;
3. Di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto hanno effetto dal 1° gennaio 2018 e registrano rispetto al 2017 un lievissimo aumento da attribuire esclusivamente, come è emerso dalla relazione introduttiva del Sindaco, dal nuovo appalto europeo indetto dal Consorzio SEA per la gestione del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti per i 54 Comuni del Fossanese, Saviglianese e Saluzzese che fanno capo a tale Consorzio;
4. Di dare atto che sull'importo della TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 del D.Lgs 504/92 con aliquota deliberata dalla Provincia;
5. Di dare atto che il versamento della 1° rata dovrà essere effettuato entro il 30.09.2018 mentre quello della 2° rata dovrà essere effettuato entro il 30.11.2018 e che per le iscrizioni/variazioni pervenute all'ufficio tributi in date successive all'emissione delle cartelle (ruolo principale TARI 2018) la scadenza è prevista con un'unica rata entro 15 gg. dall'emissione delle nuove cartelle;
6. Di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'art. 52 comma 2, del D.Lgs. n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;
7. Di precisare che la trasmissione telematica dell'atto testé assunto mediante inserimento sul Portale del Federalismo Fiscale costituisce a tutti gli effetti adempimento dell'obbligo di invio di cui al combinato disposto dell'art. 52 co. 2 D.Lgs. 446/97 e dell'art. 13 co. 13 bis e 15 del D.L. 201/2011 convertito nella Legge 2014/2011;
8. Di dare atto, infine, che per quanto concerne la TARI tale pubblicazione, che sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'art. 52 co.2 D.Lgs. 446/97, ha una finalità meramente informativa e non costituisce condizione di efficacia dell'atto.

Dopodiché il Consiglio Comunale con votazione espressa in forma palese e con n. 11, favorevoli n. zero contrari n. zero, astenuti, su n. 11 consiglieri presenti e n. 11 votanti;

delibera di dichiarare immediatamente eseguibile la suestesa deliberazione ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, al fine di consentire la tempestiva applicazione delle tariffe e l'espletamento degli adempimenti connessi e conseguenti al presente provvedimento.

Del che si è redatto il presente verbale.

Il Presidente

F.to: Sergio Banchio

Il Segretario Comunale

F.to: Mariagrazia Manfredi

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 come sostituito dall'art. 3, co. 1, lett. b) del D.L. 10.10.2012 n. 174 convertito in Legge 07.12.2012 n. 213

Carla Fino

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 come sostituito dall'art. 3, co. 1, lett. b) del D.L. 10.10.2012 n. 174 convertito in Legge 07.12.2012 n. 213:

Carla Fino

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che della suesesa deliberazione, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000, viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal 18/04/2018 al 03/05/2018

Moretta, _____

Il Segretario Comunale
F.to: Mariagrazia Manfredi

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA IL

- Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (3° comma art. 134 D. Lgs. n. 267/2000);
- Immediatamente eseguibile (4° comma art. 134 D. Lgs. n. 267/2000).

Il Segretario Comunale
F.to: Mariagrazia Manfredi

RICORSI

Contro il presente provvedimento è possibile presentare ricorso:

- al T.A.R. del Piemonte entro 60 giorni dalla pubblicazione;
- al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione.

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Moretta,

Il Segretario Comunale
Mariagrazia Manfredi

8) RIEPILOGO DELLE TARIFFE

UTENZE DOMESTICHE	Ka	Quf	Tariffa (p.fissa)	Kb	Quv	Cu	Tariffa (p.variab.)
Utenza domestica (1 componente)	0,84	0,66943	0,56232	0,60	290,14250	0,18686	32,52962
Utenza domestica (2 componenti)	0,98	0,66943	0,65604	1,40	290,14250	0,18686	75,90244
Utenza domestica (3 componenti)	1,08	0,66943	0,72298	1,80	290,14250	0,18686	97,58885
Utenza domestica (4 componenti)	1,16	0,66943	0,77654	2,20	290,14250	0,18686	119,27526
Utenza domestica (5 componenti)	1,24	0,66943	0,83009	2,90	290,14250	0,18686	157,22648
Utenza domestica (6 componenti e oltre)	1,30	0,66943	0,87026	3,40	290,14250	0,18686	184,33449

ATTIVITA' PRODUTTIVE	Kc	Qapf	Tariffa (p.fissa)	Kd	Cu	Tariffa (p.variab.)
101-Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,32	0,45879	0,14681	2,60	0,21425	0,55705
102-Campeggi, distributori carburanti	0,67	0,45879	0,30739	5,51	0,21425	1,18052
103-Stabilimenti balneari	0,38	0,45879	0,17434	3,11	0,21425	0,66632
104-Esposizioni, autosaloni	0,30	0,45879	0,13764	2,50	0,21425	0,53563
105-Alberghi con ristorante	1,07	0,45879	0,49091	8,79	0,21425	1,88326
106-Alberghi senza ristorante	0,80	0,45879	0,36703	6,55	0,21425	1,40334
107-Case di cura e riposo	0,95	0,45879	0,43585	7,82	0,21425	1,67544
108-Uffici, agenzie, studi professionali	1,05	0,45879	0,48173	9,00	0,21425	1,92825
109-Banche ed istituti di credito	0,58	0,45879	0,26610	4,78	0,21425	1,02412
110-Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,87	0,45879	0,39915	7,11	0,21425	1,52332
111-Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,07	0,45879	0,49091	8,80	0,21425	1,88540
112-Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	0,72	0,45879	0,33033	5,90	0,21425	1,26408
113-Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,92	0,45879	0,42209	7,55	0,21425	1,61759
114-Attività industriali con capannoni di produzione	0,91	0,45879	0,41750	7,50	0,21425	1,60688
115-Attività artigianali di produzione beni specifici	0,55	0,45879	0,25233	4,50	0,21425	0,96413
116-Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	4,84	0,45879	2,22054	39,67	0,21425	8,49930
117-Bar, caffè, pasticceria	3,64	0,45879	1,67000	29,82	0,21425	6,38894
118-Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,38	0,45879	1,09192	19,55	0,21425	4,18859
119-Plurilicenze alimentari e/o miste	1,54	0,45879	0,70654	16,00	0,21425	3,42800
120-Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	6,06	0,45879	2,78027	49,72	0,21425	10,65251
121-Discoteche, night club	1,04	0,45879	0,47714	8,56	0,21425	1,83398
131-Utenze giornaliere: Banchi di mercato beni durevoli	1,09	0,45879	0,50008	8,90	0,21425	1,90683
134-Utenze giornaliere: Banchi di mercato generi alimentari	3,50	0,45879	1,60577	28,70	0,21425	6,14898